



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale

*Sintesi della normativa vigente
e delle indicazioni ministeriali
(aggiornata con le Linee guida del MIUR del febbraio 2014)*



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

realizzato nell'ambito del progetto
"In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità"
FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 - CUP E15F12000190007



Il presente documento è stato realizzato nell'ambito del progetto "In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità" FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 - CUP E15F12000190007.

Il progetto affronta le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica di minori con cittadinanza di Paesi terzi.

Il documento in formato PDF è scaricabile dal sito www.piemonteimmigrazione.it/mediato

La riproduzione parziale o totale di questo documento è consentita per scopi didattici purché senza fine di lucro e con esplicita e integrale citazione della fonte.

Il documento è a cura di Elena Rozzi e Mariella Console.

Torino, marzo 2014

Edizione aggiornata con le Linee guida del MIUR del febbraio 2014

Indice

Premessa	p. 1
1. L'iscrizione a scuola e alla formazione professionale	3
1.1 Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale	3
1.2 L'irrelevanza della regolarità del soggiorno	4
1.3 La documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica	6
1.4 La tempistica per le iscrizioni e la distribuzione nelle scuole	9
1.5 I casi di illegittimo rifiuto dell'iscrizione	10
1.6 Le misure per il diritto allo studio e il problema della residenza	11
2. L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico	13
2.1 Classe di inserimento	13
2.2 Distribuzione nelle classi	14
2.3 Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 e Piani Didattici Personalizzati	15
2.4 La valutazione	17
2.5 La vigilanza sull'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione	18
2.6 Viaggi di istruzione in altri paesi dell'Unione Europea	18
3. Il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero	20
3.1 Il conseguimento del titolo conclusivo del corso	20
3.2 Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, per l'iscrizione all'Università	22
3.3 L'equipollenza dei titoli di studio	23
4. Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisto della cittadinanza italiana	25
4.1 Il rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età	26
4.2 La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età	28
4.3. L'acquisto della cittadinanza italiana	31
Allegato – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali	33

Premessa

Il presente documento, redatto dall'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), nell'ambito del progetto [In.Media.Res - Integrazione Mediazione Responsabilità](#), intende fornire una sintesi della normativa che disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con riferimento ai minori di cittadinanza non italiana presenti in Italia. Particolare attenzione è dedicata alla scuola, mentre l'ambito della formazione professionale è trattato in modo meno dettagliato.

Per ciascun tema (iscrizione, inserimento nelle classi, conseguimento del titolo finale ecc.), vengono analizzate, oltre alle norme vigenti al momento della pubblicazione (marzo 2014), le indicazioni che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito riguardo all'applicazione di tali disposizioni normative nell'ambito del sistema scolastico¹.

L'ultimo capitolo, infine, delinea in modo estremamente sintetico le principali norme riguardanti il rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri e l'acquisto della cittadinanza italiana.

Nell'elaborazione del documento, sono state considerate tutte le principali questioni e problematiche che, nel corso degli anni, sono state poste all'A.S.G.I., nell'ambito di corsi di formazione, convegni, servizi di consulenza legale ecc., da genitori e ragazzi/e di cittadinanza non italiana, insegnanti, dirigenti e personale amministrativo delle scuole e delle agenzie formative, referenti dei servizi educativi degli Enti locali e operatori sociali.

Si sottolinea come alcune questioni, in particolare inerenti la formazione professionale, siano di competenza regionale e possano dunque essere disciplinate in modo differente da ciascuna Regione².

Il documento non ha alcuna pretesa di esaustività. Si ringrazia fin d'ora chi vorrà contribuire segnalando utili integrazioni al documento, consentendo di migliorarne la completezza e l'aggiornamento.

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei minori di cittadinanza non italiana è disciplinato in parte dalla normativa in materia di istruzione e formazione e in parte dalla normativa riguardante l'immigrazione (in particolare il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999³).

Non sempre, però, la normativa disciplina in modo esaustivo tutti i casi che si possono presentare. Inoltre, alcune disposizioni possono essere interpretate in più modi.

Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra più interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa, è necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica.

¹ Poiché il documento è focalizzato sulla normativa, non vengono richiamate le indicazioni del MIUR riguardanti questioni che non siano connesse con l'applicazione di disposizioni normative (si vedano ad esempio le indicazioni in materia di orientamento, coinvolgimento delle famiglie, plurilinguismo ecc. fornite dalle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del febbraio 2014)

² Nel documento, sono indicate in nota le disposizioni vigenti nella Regione Piemonte, in quanto il progetto In Media Res ha come riferimento tale ambito territoriale.

³ Nell'Allegato al presente documento, è riportato l'elenco di tutte le norme e le circolari ministeriali citate, con relativi link da cui è possibile scaricare il testo integrale.

Ora, la Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

L'art. 34 della Costituzione italiana stabilisce infatti che "La scuola è aperta a tutti".

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176/91, principale riferimento internazionale in materia di diritti dei minori, stabilisce due principi generali fondamentali:

- il principio di "non discriminazione" (art. 2): "Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza", il che significa, come ha chiarito il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, anche indipendentemente dalla loro cittadinanza o regolarità di soggiorno⁴;
- il principio del "superiore interesse del minore" (art. 3): "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"⁵.

All'art. 28, la Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce poi che: "Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità".

Altri importanti riferimenti normativi a livello internazionale e comunitario, giuridicamente vincolanti per l'Italia, sono l'art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ("Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno") e l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Ogni individuo ha diritto all'istruzione").

In tutti i casi in cui siano possibili diverse interpretazioni di una disposizione normativa, si dovrà dunque adottare quella che risulti maggiormente conforme ai sopra citati principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all'istruzione e alla formazione, senza alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno o su qualsiasi altra circostanza, nel rispetto del principio di non discriminazione e del "superiore interesse del minore".

Nota

Nel prosieguo sono definiti:

- minori stranieri: i minori aventi cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- minori comunitari: i minori aventi cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- minori di cittadinanza non italiana: tutti i minori che non possiedono la cittadinanza italiana, dunque senza distinzioni tra minori stranieri e comunitari.

⁴ Comitato ONU sui diritti del fanciullo, Commento generale n. 6, CRC/GC/2005/6, par. 12

⁵ Tale principio è inoltre richiamato dall'art. 28, co. 3 del D.Lgs. 286/98.

1. L'iscrizione a scuola e alla formazione professionale

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.

Quando una scuola o un'agenzia formativa riceve la domanda di iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana, è tenuta a richiedere solo la documentazione che viene richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani, mentre non può essere richiesta la documentazione inerente la regolarità del soggiorno né del minore né dei genitori. La mancanza della documentazione anagrafica, sanitaria o scolastica non preclude in ogni caso l'iscrizione del minore.

1.1 Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale

Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.

Si ricorda che tale normativa prevede:

- l'obbligo di istruzione per dieci anni;
- l'obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell'apprendistato⁶.

Si sintetizzano di seguito le diverse modalità per adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, distinguendo tra diverse fasce d'età:

	<i>Fascia d'età</i>	<i>Iscrizione a</i>
obbligo di istruzione	Dal compimento dei 6 anni al compimento dei 10 anni	- Scuola primaria
	Dal compimento degli 11 anni al compimento dei 14 anni	- Scuola secondaria di primo grado
	Dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni	- 1° e 2° anno di scuola secondaria di secondo grado - 1° e 2° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi triennali e con crediti in ingresso) <i>Per chi è ancora privo del diploma di scuola secondaria di primo grado:</i> - Laboratori scuola e formazione per 14/16enni (attivati in alcune Province)

⁶ D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 2-3; D.lgs. 226/2005, art. 1, co. 1; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.M. del MIUR n. 139/2007. Si ricorda che, in seguito alla riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge-delega 53/03, l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione e l'obbligo formativo introdotto dalla legge 144/99 sono stati "ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere". Un utile strumento di orientamento sui diversi percorsi disponibili dopo il conseguimento della licenza della scuola secondaria di primo grado, è la guida predisposta dalla Regione Piemonte "[Scegliere il percorso di studi al termine della terza media](#)".

dovere di istruzione e formazione	Dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni - Completamento del percorso di istruzione scuola secondaria di secondo grado con eventuale acquisizione di una qualifica (al 3° anno degli Istituti Professionali) o di un diploma di maturità (al 5° anno del liceo, dell'Istituto Tecnico o Professionale) - Completamento dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con l'acquisizione di una qualifica professionale - Apprendistato <i>Per chi è ancora privo del diploma di scuola secondaria di primo grado:</i> - Centri Territoriali Permanenti (dall'A.S. 2014/15 Centri Provinciali di Istruzione per Adulti) - Laboratori scuola e formazione per 16enni, con i CTP/CPIA (attivati in alcune Province)
-----------------------------------	---

I minori possono frequentare i CTP dopo il compimento dei 16 anni⁷.

Alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione ai CTP di studenti quindicenni, in particolari casi e ad alcune condizioni (ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP; iscrizione nella terza classe dell'Istituto Scolastico di provenienza; allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti quindi a reale rischio di dispersione scolastica; progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e CTP, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale).

1.2 L'irrelevanza della regolarità del soggiorno

Il D.Lgs. 286/98 e il D.P.R. 394/99 stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado:

- D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1: "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica."
- D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1: "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani."

L'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall'onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le "prestazioni scolastiche obbligatorie".

Con riferimento all'interpretazione di tale norma, il Ministero dell'Interno ha confermato che non sussiste alcun obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e all'asilo nido⁸.

⁷ D.M. del MIUR n.139/2007, art. 3, co. 3

⁸ Si vedano: [comunicato del Prefetto di Torino](#) del 2 aprile 2010 e [nota del Ministero dell'Interno](#) n. 2589 del 13 aprile 2010 in risposta al Commissario Straordinario del Comune di Bologna.

Il Ministero dell'Istruzione ha poi fornito specifiche indicazioni in materia con la circolare n.375 del 25 gennaio 2013, ricordando che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

Posto che il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno hanno il diritto-dovere di iscriversi nel sistema di istruzione e formazione professionale anche dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il compimento dei 16 anni.

Va infine sottolineato come i principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti i minori il diritto all'istruzione, citati nella Premessa, si applichino pienamente anche alla scuola dell'infanzia e all'asilo nido⁹.

In conclusione, non può dunque essere richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno né del minore né del genitore, ai fini dell'iscrizione, oltre che alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, neanche:

- all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia;
- alla scuola secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, anche oltre i 10 anni di scolarizzazione e i 16 anni di età, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale¹⁰.

Ogni diversa interpretazione della normativa vigente, che limiti il diritto all'istruzione e alla formazione dei minori privi di permesso di soggiorno e violi il principio di non discriminazione e il principio del "superiore interesse del minore", si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi comunitari e internazionali assunti dallo Stato italiano, e non può dunque essere accettata¹¹.

⁹ La scuola dell'infanzia, infatti, rientra nel complessivo sistema educativo di istruzione e formazione (legge 53/03, art. 2, co. 1) e "concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative" (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1). La legge chiarisce inoltre che lo Stato ha il dovere di assicurare "la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" (D.lgs. 59/04, art. 1, co. 2). Sulla natura della scuola dell'infanzia in quanto parte integrante dell'unitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dell'obbligo, si veda l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.2.2008, che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l'iscrizione alla scuola dell'infanzia al permesso di soggiorno. Si ricorda, infine, come la normativa vigente attribuisca agli asili nido la finalità di "garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni" (legge 448/2001, art. 70), finalità assimilate, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche (si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003).

¹⁰ Il diritto dei minori stranieri di essere iscritti alla formazione professionale anche in assenza di permesso di soggiorno è esplicitamente richiamato in alcune disposizioni regionali o provinciali concernenti le attività formative. Ad esempio, nella "[Nota informativa della Provincia di Torino](#) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d'Istruzione e Diritto e Dovere A.F. 2013/2014", si precisa che "gli enti di formazione sono tenuti ad iscrivere gli allievi minorenni migranti, anche nel caso in cui risultino sprovvisti di permesso di soggiorno".

¹¹ Per un approfondimento, si veda: ASGI, "[I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009](#)".

È utile ricordare, infine, che i pubblici ufficiali che non siano agenti o ufficiali di pubblica sicurezza possono richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno solo per l'adozione di provvedimenti nei casi previsti dalla legge, ma non possono svolgere attività accertative volte alla verifica della regolarità del soggiorno del minore e/o del genitore¹².

Analogamente a quanto fin qui visto per l'iscrizione dei minori stranieri, va ricordato che non può essere richiesto ai minori comunitari di dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia, ad esempio richiedendo l'iscrizione anagrafica come condizione per l'iscrizione.

1.3 La documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale¹³ la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani¹⁴.

1.3.1 Documentazione anagrafica

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza ecc.) e il codice fiscale, se ne è in possesso¹⁵.

L'art. 45 del D.P.R. 394/99 stabilisce che “i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva”, specificando però che “l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado” (dunque a maggior ragione non influisce in alcun modo sul diritto alla frequenza).

Il MIUR ha chiarito che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. I genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie delle scuole, che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione, con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti: una funzione

¹² Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si ricorda che “Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge”. Oltre alla motivazione cui fa riferimento il Ministero (esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla legge), va ricordato che, a rigore, i cittadini stranieri minorenni non possono considerarsi “irregolarmente soggiornanti”, in quanto la normativa vigente riconosce a tutti i minori, in quanto soggetti inespellibili, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (art. 19 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 286/98 e art. 28 co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99; cfr. infra capitolo 4). Va inoltre sottolineato come la richiesta al genitore di esibire il permesso di soggiorno e la segnalazione, in assenza, all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S., da parte della scuola, potrebbero configurare il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), posto che, in conseguenza di un'attività accertativa in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 D.Lgs. 286/98), si impedirebbe al minore l'esercizio del diritto fondamentale all'istruzione. Per approfondimenti sul punto, si veda il già citato documento [“I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009”](#).

¹³ Nel prosieguo, ogni volta che si farà riferimento al “genitore” si intenda come “il genitore o chi esercita la potestà genitoriale”.

¹⁴ Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 ricordano che “l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza)”.

¹⁵ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014

di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo¹⁶.

Come ricordato dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014, qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trova in stato di abbandono o è un “minore straniero non accompagnato” (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all’autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.).

1.3.2 Documenti sanitari

Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 forniscono indicazioni circa i documenti sanitari da richiedere al momento dell’iscrizione del minore straniero: “La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. E’ importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza”.

1.3.3 Documenti scolastici

Con riferimento ai minori provenienti dall’estero, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014 chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d’istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”. Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale¹⁷.

Per quanto riguarda l’accesso al secondo ciclo, l’art. 1, co. 12, del D. Lgs. n. 226/2005 stabilisce che “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”.

Con nota prot. n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell’Istruzione ha però rilevato che trattasi di una “norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado [i quali], per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”,

¹⁶ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014; circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014; nota del MIUR n.375 del 25 gennaio 2013.

¹⁷ Si ricorda che i minori comunitari e i minori stranieri titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono, se lo vogliono, richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale l’equipollenza della licenza di scuola secondaria di primo grado conseguita nel paese d’origine, che determina l’equivalenza di tale titolo di studio, a tutti gli effetti giuridici, al titolo conseguito nelle scuole italiane. Tale dichiarazione, tuttavia, non è necessaria per il proseguimento degli studi.

sottolineando come tale disposizione operi “su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento”. Il Ministero ha, dunque, chiarito che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso nel nostro sistema scolastico, privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nella stessa nota, il Ministero precisa che, nel caso di minori che siano ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (dunque tutti i minori infrasedicenni), l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 45, del D.P.R. 394/1999¹⁸, mentre nel caso di minori che non siano più sottoposti all'obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l'art. 192, del D.Lgs. n. 297/94.

Tale articolo stabilisce che “Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”. Secondo il Ministero, dunque, “il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione” (nota n.465/2012).

Con riferimento a tali casi, la nota del MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisa che, “in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia”.

Resta fermo il principio in base a cui i minori stranieri o comunitari che abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, anche presso un CTP, hanno diritto di iscriversi nella scuola secondaria di secondo grado a condizioni di parità con i minori italiani, e dunque la loro iscrizione non può essere rifiutata in base alla valutazione delle competenze in ingresso.

Si sottolinea come le indicazioni contenute nelle sopra citate note del MIUR siano indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, mentre l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale è regolato da disposizioni regionali e provinciali che possono parzialmente discostarsi dall'orientamento espresso dal Ministero dell'Istruzione¹⁹.

¹⁸ La questione viene approfondita nel paragrafo 2.1

¹⁹ Ad esempio, la già citata “[Nota informativa della Provincia di Torino](#) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d'Istruzione e Diritto e Doveri A.F. 2013/2014”, con riferimento alle iscrizioni di allievi sprovvisti di titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, prevede quanto segue: “Per gli allievi da iscrivere, compresi tra i 16 e i 18 anni d'età, gli enti di formazione devono dimostrare che i medesimi siano iscritti ad un percorso integrato di studi presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (ex CTP), per il recupero del titolo richiesto dal bando provinciale. Si ricorda che non potranno, in ogni caso, essere rilasciate certificazioni di qualifica o crediti spendibili nel sistema di istruzione di II grado se non in presenza del requisito minimo della licenza di scuola secondaria di I grado. Si ricorda che gli

1.4 La tempistica per le iscrizioni e la distribuzione nelle scuole

1.4.1 La tempistica per le iscrizioni

L'art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che "l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico".

Nel caso di iscrizione in corso d'anno, è possibile che la scuola alla quale si è rivolto il genitore abbia raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano.

In tale caso, la scuola è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione. La richiesta di iscrizione si configura infatti come un'istanza di avvio di un procedimento amministrativo, per cui trovano applicazione le disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90, la quale all'art. 2 stabilisce che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo". La stessa legge prevede inoltre, all'art. 3, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

Nei casi in cui la scuola non possa accettare l'iscrizione in corso per mancanza di posti, dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all'istruzione.

1.4.2 Le indicazioni sulla distribuzione nelle scuole

La circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito alcuni criteri organizzativi circa la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e nelle singole classi, prevedendo che il numero di tali alunni non possa superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola (tali indicazioni si applicano dall'anno scolastico 2010/11 in modo graduale, a partire dalle prime classi di ciascun ciclo).

Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare in un ampio numero di casi: presenza di alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana; risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi; ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi; stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

La circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014 e le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, richiamando la precedente circolare del 2010, sottolineano l'importanza della programmazione dei flussi di iscrizione, attribuendo un ruolo particolarmente rilevante agli Uffici Scolastici Regionali. Le Linee guida prevedono infatti che, "in presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione

allievi d'età inferiore a sedici anni che non hanno conseguito un titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado non possono accedere alla formazione professionale, tranne in caso di particolari progetti specificatamente formalizzati (es., laboratori scuola-formazione)."

delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'art. 7 del DPR 275/1999. [...] Per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri, coinvolgendo prefetture, province, comuni. Le istituzioni scolastiche devono prevedere anche la possibile revisione dei loro "bacini di utenza", rivedendone i confini, se utile alla regolamentazione delle iscrizioni. A questo proposito si fa notare che i cosiddetti "bacini di utenza" non esistono più come territorio di competenza di ogni scuola, obbligatorio ed esclusivo, ma in alcuni territori permangono come indicazione non vincolante per i cittadini oppure come criterio per l'attribuzione del punteggio in caso di esubero di domande rispetto alla capienza di una scuola. E' quanto mai opportuno, inoltre, che vengano organizzati incontri con i dirigenti delle scuole più direttamente coinvolte dai fenomeni migratori, con l'obiettivo di facilitare e riorganizzare le iscrizioni dei minori stranieri, soprattutto se di recente immigrazione. Non va, poi, dimenticato che è indispensabile fornire un'informazione puntuale ai genitori degli alunni stranieri sull'offerta del servizio scolastico presente sul territorio, per favorire una loro scelta consapevole e prevenire quanto più possibile situazioni di iscrizioni superiori al 30%".

Va però sottolineato come in nessun caso le scuole possano rifiutare l'iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana, non essendo ciò consentito dalla normativa vigente: si ricorda infatti che l'art. 45 del D.P.R. 394/99 prevede che l'iscrizione dei minori stranieri avvenga "nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani", e dunque non consente di creare regimi differenziati di iscrizione in ragione della cittadinanza²⁰.

1.5 I casi di illegittimo rifiuto dell'iscrizione

Una scuola può legittimamente rifiutare l'iscrizione di un minore di cittadinanza non italiana solo nei seguenti tre casi:

- se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l'iscrizione;
- se il Consiglio di Classe valuta che il minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica che richiede l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado non ha la preparazione adeguata per il programma della classe prima;
- se un minore viene iscritto in corso d'anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.

²⁰ La stessa Avvocatura dello Stato, all'udienza fissata dal Tribunale di Milano per discutere del ricorso presentato contro la circolare n.2 dell'8 gennaio 2010, ha precisato che la circolare costituisce soltanto un'"indicazione" interna alla P.A. per favorire l'integrazione degli alunni stranieri, nel pieno rispetto però dell'autonomia degli istituti e dei dirigenti regionali, ricordando che essa non ha un'efficacia normativa generale ed esterna e quindi non può essere considerato atto regolamentare ([comunicato ASGI del 13 aprile 2010](#)). Recentemente il Ministro dell'Istruzione ha sottolineato come il criterio del limite del 30% degli alunni con cittadinanza non italiana sul totale degli iscritti sia meramente "indicativo" (<http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/443264/Alunni-stranieri-Carrozza-Tetto-del-30-indicativo>).

È illegittimo il rifiuto dell'iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio:

- mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;
- inadeguatezza delle competenze possedute (tranne l'eccezione appena vista riguardante l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado del minore ultrasedicenne privo di documentazione scolastica);
- età ritenuta "troppo elevata", con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado²¹;
- asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili;
- superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, "presenza di troppi stranieri".

Il rifiuto dell'iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio²² e potrebbe configurare il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 co.2 del Codice penale) o, ove vi fosse il consapevole intento di discriminare lo studente straniero, anche il reato di abuso d'ufficio (art. 323 del Codice penale), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l'esercizio di un diritto fondamentale.

Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, il genitore può richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale²³ o ai Servizi Educativi del Comune di verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola non abbia più posti disponibili per l'iscrizione in corso d'anno) e di intervenire per garantire il diritto all'istruzione del minore.

Quanto fin qui detto con riferimento al sistema scolastico vale in generale anche per i percorsi di istruzione e formazione, con alcuni doverosi distinguo. Va infatti sottolineato come il sistema della formazione professionale, di competenza regionale, presenti alcune differenze rispetto al sistema scolastico. In particolare, il numero di posti disponibili nei corsi è limitato e dunque, nel caso in cui le richieste di iscrizione siano superiori a tale disponibilità, non sarà possibile iscrivere il minore: in tali casi, il minore dovrà assolvere al dovere di istruzione e formazione nell'ambito degli altri percorsi previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda, infine, la documentazione scolastica richiesta ai fini dell'iscrizione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, si rimanda al precedente paragrafo 1.3.3.

1.6 Le misure per il diritto allo studio e il problema della residenza

L'art. 38, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che ai "minori stranieri presenti sul territorio si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica", specificando che "l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali".

L'accesso ai servizi e alle provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione – quali i servizi di sostegno didattico per la prevenzione della dispersione scolastica, le misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, ecc. – deve dunque essere garantito anche ai minori di cittadinanza non italiana, senza discriminazioni fondate sulla

²¹ Si ricorda che i minori infrasedicenni, di regola, non possono iscriversi ai CTP e dunque possono conseguire il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione solo nella scuola secondaria di primo grado.

²² Per quanto riguarda la definizione di discriminazione per motivi nazionali e la disciplina dell'azione civile contro la discriminazione, si rimanda agli artt. 43-44 del D.Lgs. 286/98.

²³ Si ricorda che l'Ufficio Scolastico Regionale ha tra le sue competenze la vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione (D.P.R. 17/2009, art. 8, co. 2).

regolarità del soggiorno o su altre circostanze. Valgono tutte le considerazioni sopra svolte con riferimento all'iscrizione a scuola.

In alcuni casi, gli Enti locali prevedono la residenza come requisito o come criterio preferenziale per formare le graduatorie, ai fini dell'accesso alle misure per il diritto allo studio, così come agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali.

Il requisito della residenza esclude, di fatto, i minori figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti e i minori figli di cittadini comunitari che non siano titolari del diritto al soggiorno per più di tre mesi, e risulta quindi indirettamente discriminatorio.

Alcuni Enti locali prevedono procedure specifiche per fare accedere anche minori non residenti appartenenti a famiglie con problematiche particolarmente gravi, certificate mediante una relazione dei servizi sociali.

2. L'inserimento nelle classi e il percorso scolastico

2.1 Classe di inserimento

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani.

Per quanto riguarda i minori provenienti dall'estero, invece, si applicano l'art. 45 del D.P.R. 394/99 e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, l'art. 192 del D.Lgs. n. 297/1994.

Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni in materia, distinguendo tra minori infrasedicenni e minori ultrasedicenni:

2.1.1. Minori infrasedicenni

Il Ministero ricorda che, qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, che stabilisce che: "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 sottolineano come, in tali casi, sia "prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore a quella anagrafica". Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare, e dopo aver sentito la famiglia²⁴.

Il Ministero richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione a una classe diversa da quella corrispondere all'età anagrafica, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso²⁵.

Si ricorda infine che l'art.115 del D.Lgs. 297/94, stabilisce che gli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

2.1.2 Minori ultrasedicenni

Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione (ovvero gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza), si applica l'art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 297/1994²⁶: il consiglio di classe può dunque consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dalla norma già citata.

²⁴ Linee Guida del MIUR del 2006

²⁵ Circolare del MIUR n.2 dell'8 gennaio 2010

²⁶ Vedi par. 1.2.3

Come ricordato dal Ministero dell'Istruzione, la normativa vigente attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione.

2.2 Distribuzione nelle classi

La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri.

L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri" (co. 3).

L'art. 115 del D.Lgs 294/97 stabilisce inoltre che l'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Come già ricordato, poi, la circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 sottolinea l'importanza che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e che sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.

La normativa vigente non consente l'istituzione di classi speciali separate di soli studenti stranieri neanche come fase transitoria²⁷.

Tali norme devono essere rispettate anche nei casi in cui l'iscrizione sia effettuata in corso d'anno o comunque oltre i termini previsti in generale per le iscrizioni scolastiche.

È utile ricordare come il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" preveda l'"Inserimento nella scuola comune" come uno dei quattro principi generali per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana, facendo riferimento da una parte al più generale principio dell'Universalismo e dall'altra al "riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità".

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014 sottolineano come "il modello prevalente in Europa di insegnamento delle seconde lingue agli alunni alloclotti, e considerato positivo ed efficace (Eurydice, 2004 e 2009) è quello *integrato*. Gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare in maniera più rapida ed efficace soprattutto nelle interazioni quotidiane con i pari. Inoltre, una parte degli alunni stranieri, coloro che provengono da una adeguata scolarizzazione nel Paese d'origine, riesce abbastanza precocemente a seguire alcuni contenuti del curriculum comune e ambiti disciplinari (ad es: matematica, geografia ...) se questi vengono proposti anche attraverso supporti non verbali. Anzi, alcuni alunni possono aver acquisito in determinate discipline competenze e conoscenze pari o superiori rispetto al livello della classe".

²⁷ Per un approfondimento, si vedano il documento ASGI ["Come promuovere pari opportunità di istruzione per gli studenti stranieri?"](#) e il contributo di Graziella Favaro ["Contro le geografie della separazione"](#)

2.3 Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 e Piani Didattici Personalizzati

2.3.1 Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2

L'adozione del principio generale dell'“Inserimento nella scuola comune”, tuttavia, “non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana”²⁸, in particolare nella forma di Laboratori di Italiano L2.

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.”

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano: a) la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare; b) la fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio; c) la fase degli apprendimenti comuni.

Per quanto riguarda la prima fase, il Ministero richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come “un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati. [...] Tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un “tempo dedicato” entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine”²⁹.

Come ricordato dal Ministero³⁰, inoltre, l'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009 prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere “utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”. Corsi intensivi propedeutici all'ingresso nella classe di pertinenza possono anche essere organizzati in periodi – giugno/luglio/inizio settembre – in cui non si tiene la normale attività scolastica³¹.

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014, il Ministero sottolinea come “per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione, è importante fare riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che dà indicazioni utili per la conoscenza degli allievi, la rilevazione dei bisogni, la programmazione delle attività, la valutazione (Consiglio d'Europa, 2002)”.

Gli interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano e di prevenzione della dispersione scolastica di minori di cittadinanza non italiana possono essere realizzati attraverso i finanziamenti di cui all'art. 9 del

²⁸ Documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri”.

²⁹ Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014

³⁰ Circolare del MIUR n.2 dell'8 gennaio 2010

³¹ Circolare del MIUR n.2 dell'8 gennaio 2010

CCLN Comparto Scuola destinati alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica³², così come nell'ambito dei progetti attivati dagli Enti locali³³.

2.3.2 Criteri per definire la legittimità di interventi separati dalla classe ordinaria

Ove vengano messi in atto interventi differenziali, in cui lo studente di cittadinanza non italiana viene separato dalla classe ordinaria, come ad esempio l'inserimento in laboratori linguistici intensivi per soli studenti stranieri in orario curricolare, è necessario tenere in considerazione una serie di condizioni, affinché tali misure possano rappresentare efficaci strumenti di promozione di pari opportunità di istruzione e non rischino invece di trasformarsi in misure discriminatorie.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, più volte chiamata a giudicare della legittimità dell'inserimento di studenti appartenenti a minoranze etniche e linguistiche in classi separate³⁴, ha definito alcuni criteri per valutare in quali casi tali interventi siano discriminatori e in quali casi non lo siano. Benché tale giurisprudenza si riferisca all'inserimento in classi separate di bambini appartenenti a minoranze linguistiche autoctone (in particolare bambini rom) che non parlavano la lingua maggioritaria, i criteri definiti dalla Corte possono essere agevolmente adattati alla questione dell'inclusione scolastica degli allievi immigrati.

Sintetizzando le conclusioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e adattandole al contesto italiano, si può affermare che l'inserimento di allievi non italofoni in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare, per un numero di ore più o meno elevato, può essere considerato come una misura non discriminatoria solo se:

- a) è finalizzato a promuovere pari opportunità e in particolare a garantire un adeguato supporto per l'apprendimento dell'italiano L2, al fine di compensare le condizioni di svantaggio iniziali; tali interventi non possono invece essere adottati per altre finalità, come ad esempio "alleggerire" l'impegno degli insegnanti di classe o venire incontro alle richieste di genitori italiani preoccupati dal fatto che la presenza di stranieri possa rallentare il programma della classe;
- b) è adottato sulla base di un'adeguata valutazione caso per caso delle competenze linguistiche dello specifico allievo, non in generale nei confronti di tutti gli studenti stranieri (dunque gli studenti stranieri con un buon livello di competenze linguistiche, come la quasi totalità dei minori nati in Italia o ricongiunti in età precoce, non possono essere inseriti in laboratori separati);
- c) il programma del laboratorio è adeguato a rafforzare le competenze dell'allievo in modo che sia in grado di superare lo svantaggio iniziale e di seguire quindi il programma della classe ordinaria nel più breve tempo possibile;
- d) l'intervento differenziale cessa non appena l'allievo abbia raggiunto competenze sufficienti: a tal fine, devono essere adottate adeguate procedure di monitoraggio per valutare i progressi compiuti e devono essere definiti chiaramente condizioni e modalità per il pieno inserimento nella classe ordinaria.

³² http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente/orientamento/normativa_aree_a_rischio

³³ Si veda ad esempio, per quanto riguarda la Città di Torino, il progetto "Provaci ancora Sam!".

³⁴ Si vedano le sentenze: *Oršuš e altri c. Croazia*, n. 15766/03, 16 marzo 2010; *Sampanis e altri c. Grecia*, n. 32526/05, 5 giugno 2008; *D.H. e altri c. Repubblica Ceca*, n. 57325/00, 13 novembre 2007. Per un approfondimento, si veda: Rozzi E., *Discriminazioni dei minori rom e sinti rispetto al diritto all'istruzione: uno sguardo socio-giuridico*, in Bonetti P., Simoni A., Vitale T. (a cura di), *La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 941-968.

2.3.3 Piani Didattici Personalizzati

La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo “svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”.

Il MIUR ha chiarito che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: “essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana.”³⁵

Il Ministero ha specificato che per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso, sottolinea il Ministero, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative³⁶.

Per definire la legittimità o meno dell'adozione di un Piano Didattico Personalizzato nei confronti di uno studente di cittadinanza non italiana, è necessario applicare criteri analoghi a quelli analizzati al punto 2.3.2.

2.4 La valutazione

L'art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”

Importanti indicazioni sono state fornite dal Ministero dell'Istruzione, nelle Linee Guida del 2006: “La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. [...] Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che

³⁵ Nota del MIUR Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013. Tali indicazioni sono inoltre richiamate nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014.

³⁶ Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013.

esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni.”

In proposito, le Linee guida del 2014 sottolineano “la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. E’ prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.”

2.5 La vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione

I genitori hanno l’obbligo di istruire ed educare i figli (Codice civile, art. 147). Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono dunque i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative (D.Lgs. 76/2005, art. 5, co. 1).

Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. 76/2005:

- il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere;
- il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i Servizi per l’Impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all’assolvimento del dovere all’istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

Alcuni Enti locali hanno adottato specifici protocolli sulle segnalazioni dei minori inadempienti.

Sarebbe auspicabile che venissero definite, anche mediante accordi a livello locale, competenze e procedure affinché sia assicurata la vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione anche per i minori non residenti e non ancora iscritti ad alcuna scuola.

In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico.

2.6 Viaggi di istruzione in altri paesi dell’Unione Europea

Concludiamo questo capitolo trattando una questione che spesso viene sollevata dalle scuole: qual è la documentazione richiesta ai minori di cittadinanza non italiana per partecipare a viaggi d’istruzione in altri paesi dell’Unione Europea?

È necessario distinguere tra minori comunitari e minori stranieri.

I minori comunitari, come tutti i cittadini dell'Unione Europea, godono del diritto di libera circolazione per periodi non superiori a 3 mesi (Direttiva 38/04, art. 6): per potersi recare in altri Paesi dell'Unione, è dunque sufficiente che siano in possesso del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio.

Per quanto riguarda i minori stranieri in possesso di permesso di soggiorno, l'art.21 della Convenzione Schengen prevede la libera circolazione, sempre per periodi non superiori a tre mesi, a condizione che si disponga di un valido titolo di viaggio (passaporto) e di documentazione sui mezzi di sussistenza.

In particolare, per la partecipazione degli studenti stranieri ai viaggi di istruzione, la decisione del Consiglio dell'UE del 30/11/1994³⁷, recepita dalla Circolare Ministeriale 380/1995, ha stabilito che coloro che studiano in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi e sono accompagnati da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni. Ne consegue che gli studenti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte della scuola sia avviata la procedura per la richiesta del visto.

A tal fine, l'istituzione scolastica dovrà presentare e far vidimare alla Questura l'elenco degli studenti, corredato di fotografia recente, esibendo la documentazione anagrafica già in possesso delle segreterie.

L'elenco può essere anche privo di foto, ma in questo caso gli studenti devono viaggiare con un documento di identità valido per l'espatrio (nel caso di cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione Europea: il passaporto).

Potrebbero sorgere difficoltà per i Paesi che, pur facendo parte dell'Unione Europea non hanno aderito o hanno aderito solo in parte alla Convenzione di Schengen³⁸: si consiglia in tal caso di contattare le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati prima di programmare i viaggi di istruzione.

Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi di istruzione all'estero.

³⁷ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 19/12/1994, pagg. 0001 – 0003

³⁸ L'Irlanda e il Regno Unito, così come la Bulgaria, Cipro e la Romania partecipano solo parzialmente all'acquis di Schengen, in quanto sono stati mantenuti i controlli alle loro frontiere.

Per maggiori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_it.pdf

3. Il conseguimento del titolo conclusivo del corso e il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero

3.1 Il conseguimento del titolo conclusivo del corso

3.1.1 Studenti privi di documentazione anagrafica

Come già ricordato, l'art. 45 del D.P.R. 394/99 chiarisce che i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, già iscritti con riserva, hanno diritto di conseguire i titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Benché non vi sia una disposizione normativa che disciplini specificatamente il diritto dello studente divenuto maggiorenne di conseguire il titolo di studio finale del corso iniziato da minorenni, tale diritto può essere senz'altro desunto dalla normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali e internazionali.

Come affermato dal Consiglio di Stato, infatti, sia pure in una fattispecie differente, negare l'accesso all'esame di maturità al termine di un percorso di studi "conduce a risultati irragionevoli", avendo "l'inaccettabile effetto di impedire al cittadino straniero il completamento del corso di studi superiore per la sola ragione che è diventato maggiorenne"³⁹.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, inoltre, ha affermato che il diritto all'istruzione riconosciuto ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall'istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti⁴⁰. Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno⁴¹.

Tale interpretazione della normativa vigente è stata più volte confermata dal Ministero dell'Istruzione. Con due note del 7.6.2009 e del 13.6.2013, riguardanti specifici casi di studenti stranieri maggiorenni privi di permesso di soggiorno, il Ministero ha infatti affermato il principio in base a cui gli studenti stranieri non possono essere esclusi dal diritto di sostenere l'esame di maturità a causa dell'irregolarità del soggiorno e dunque devono essere ammessi all'esame⁴².

3.1.2 Studenti privi di documentazione scolastica

Nella nota n.465 del 27 gennaio 2012, il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che gli studenti stranieri che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e non possiedono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo sono ammessi normalmente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

³⁹ Sentenza n.1734 del 27.2.2007

⁴⁰ Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo *Affaire Régime linguistique belge*, 23.7.1968.

⁴¹ Per un approfondimento sul tema, si veda: PERIN, MIAZZI, "Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri", in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 4, 2009, 198-205

⁴² <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs080609>;

<http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/13/Ucraino-permesso-in-regola-del-Ministero-maturita-7028836.html>

Il Ministero, infatti, chiarisce che, “per questi studenti, si deve ritenere che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d’iscrizione, l’ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d’istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l’ammissione come candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo.”

Si sottolinea come le indicazioni contenute nella sopra citata nota del MIUR siano indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali e ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, mentre le disposizioni regionali e provinciali in materia di formazione possono parzialmente discostarsi dall’orientamento espresso dal Ministero dell’Istruzione⁴³.

3.1.3 Le modalità di effettuazione degli esami di Stato

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che “la normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...] Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.”

⁴³ Per quanto riguarda la Provincia di Torino, si rimanda alla già citata “[Nota informativa della Provincia di Torino](#) sugli aspetti attuativi degli interventi formativi di cui al Bando provinciale Obbligo d’Istruzione e Diritto e Doveri A.F. 2013/2014”, che stabilisce che “per il rilascio della certificazione relativa alla qualifica occorre che gli allievi risultino aver conseguito il titolo di scuola secondaria di I grado”.

3.2 Il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria superiore, ai fini dell'iscrizione all'Università

Alcuni ragazzi e ragazze giungono in Italia dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel loro paese e desiderano continuare il loro percorso di studio.

Se sono cittadini comunitari o cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno possono iscriversi all'Università con le stesse modalità dei cittadini italiani⁴⁴, presentando la loro domanda direttamente all'Università prescelta.

Alla richiesta devono allegare:

- a) il proprio titolo di studio, che deve essere stato conseguito al termine di un ciclo scolastico di almeno dodici anni, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o Apostille⁴⁵;
- b) la “dichiarazione di valore in loco” (cioè una dichiarazione che attesti che il titolo è valido per iscriversi all'Università nel Paese in cui è stato conseguito) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Per la traduzione gli interessati, se sono all'estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se sono in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

In alternativa alla dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona (ratificata dall'Italia con Legge n. 148/2002), lo studente può chiedere all'Università di acquisire ulteriori documenti che consentano di valutare l'idoneità del titolo conseguito ai fini dell'iscrizione: ogni Ateneo effettua tale valutazione nell'ambito della sua autonomia e in conformità al suo ordinamento⁴⁶, per cui possono esserci decisioni differenti riguardo ad un medesimo percorso di studi.

Se nel Paese di provenienza il diploma di scuola superiore si consegue al termine di un percorso scolastico inferiore ai dodici anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, o per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

In alternativa possono iscriversi ad una scuola secondaria di secondo grado in Italia per conseguire un diploma italiano (vedi paragrafi precedenti).

Se nel Paese di provenienza è necessario un esame di idoneità accademica per iscriversi all'Università, è necessario che tale esame sia stato superato.

È anche possibile proseguire in Italia un percorso di studi universitari iniziato all'estero: in tal caso è necessario allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti indicati sopra, il piano di studi universitario (indicante le materie seguite, il numero di ore frequentate per ciascuna materia e gli esami sostenuti con rispettiva votazione) ed i programmi degli esami sostenuti (vigenti negli anni di frequenza) con traduzione ufficiale in lingua italiana.

⁴⁴ Art. 39 D.Lgs. 286/98.

⁴⁵ L'Apostille sostituisce la legalizzazione se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l'Apostille se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) o da un'istituzione tedesca (cioè a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).

⁴⁶ Art. 39 D.Lgs. 286/98, Art. 48 D.P.R. 394/99

I titolari di protezione internazionale, che non possono recarsi nel proprio Paese d'origine per ottenere documentazione, se sono in possesso del proprio titolo di studio, possono rivolgersi ad un apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri per ottenere le certificazioni necessarie.⁴⁷

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: <http://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>.

Sullo stesso sito sono anche reperibili informazioni su come ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio per i giovani stranieri residenti in uno Stato non appartenente all'Unione Europea che desiderano studiare in Italia.

3.3 L'equipollenza dei titoli di studio

Solo i cittadini comunitari ed i titolari di protezione internazionale, oltre ai cittadini italiani che hanno compiuto gli studi all'estero, possono richiedere il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia⁴⁸.

Una volta ottenuto il riconoscimento, il titolo è valido a tutti gli effetti di legge.

Per i titoli di studio pre-universitari la competenza è degli Uffici Scolastici Regionali, mentre le Università sono competenti per i diplomi di Laurea ed il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per i titoli di Dottorato.

Alla domanda, che va redatta su un apposito modulo, devono essere allegati:

- a) titolo di studio originale, corredato da traduzione in italiano, conforme al testo originale e certificata dall'autorità diplomatico-consolare italiana o da un traduttore giurato, con legalizzazione da parte della stessa autorità diplomatico-consolare della firma dell'autorità che ha emesso l'atto o con Apostille⁴⁹;
- b) dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali;
- c) curriculum degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici, con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza, nonché, possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia;
- d) programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale, risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora neanche questa possibilità risultasse praticabile, gli uffici cui è stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative;
- e) ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in italiano;

⁴⁷ Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) – Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma. Telefono 06/36912760, http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Cultura/Universita/Riconoscimento_titoli_studio/TitoliStudioRifugiati.htm

⁴⁸ D.Lgs. n. 297/1994; D.Lgs. n. 251/07; Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6.4.95 n. 190; circolare del MIUR del 20 aprile 2011.

⁴⁹ Vedi nota n. 45.

- f) eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana; in mancanza, il richiedente è sottoposto a prova integrativa di lingua italiana;
- g) dichiarazione della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo;
- h) elenco in duplice copia di tutti i documenti e titoli posseduti e presentati.

Anche in questo caso i titolari di protezione internazionale, che non possono recarsi nel proprio Paese d'origine per ottenere documentazione, se sono in possesso del proprio titolo di studio, possono rivolgersi ad un apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri per ottenere le certificazioni necessarie⁵⁰.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle prove integrative, l'Ufficio Scolastico Provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento⁵¹.

⁵⁰ Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) – Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma. Telefono 06/36912760, http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Cultura/Universita/Riconoscimento_titoli_studio/TitoliStudioRifugiati.htm

⁵¹ Per un approfondimento sulle procedure per richiedere il riconoscimento dei titoli di studio, si rimanda alla Guida predisposta dalla Regione Piemonte: [“Riconoscimento titoli di studio di cittadini stranieri residenti in Italia”](#).

4. Cenni sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisto della cittadinanza italiana⁵²

In conformità ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, la normativa italiana in materia di immigrazione prevede che i minori stranieri non possano essere espulsi (salvo il diritto di seguire il genitore, nel caso questi venga espulso)⁵³ e che abbiano diritto all'istruzione e alla salute⁵⁴, a prescindere dalla regolarità del soggiorno propria e dei genitori.

Poiché questi diritti fondamentali sono comunque garantiti, non sempre i genitori si preoccupano di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per i figli minorenni. Alcuni genitori, poi, non presentano tale richiesta perché non sanno che il minore avrebbe diritto a un permesso di soggiorno.

Il mancato rilascio di un permesso di soggiorno ha però alcune gravi conseguenze, durante la minore età e soprattutto dopo il compimento dei 18 anni. Ad esempio, il minore privo di permesso di soggiorno non può lavorare regolarmente e in alcune Regioni non può essere iscritto al Servizio Sanitario Regionale⁵⁵. Inoltre, mentre il minore titolare di un permesso di soggiorno può continuare a soggiornare regolarmente anche dopo il compimento della maggiore età, invece nel caso in cui non gli sia stato rilasciato alcun titolo di soggiorno durante la minore età, al compimento dei 18 anni quasi sempre diventa un cittadino straniero irregolarmente soggiornante e quindi espellibile (anche nel caso in cui sia cresciuto o addirittura nato in Italia e non abbia alcun legame con il paese d'origine dei genitori).

Vi sono poi minori che avrebbero tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni, ma non ne fanno richiesta in quanto non conoscono le procedure da seguire.

Per questi motivi, è fondamentale che i minori e i loro genitori ricevano informazioni corrette sul rilascio del permesso di soggiorno e sull'acquisto della cittadinanza italiana.

Le scuole e le agenzie formative, grazie al rapporto quotidiano con gli studenti e ai contatti con le loro famiglie, possono svolgere un ruolo molto importante nel diffondere tali informazioni, naturalmente nel pieno rispetto del principio in base a cui non può essere richiesto al genitore straniero di esibire il proprio permesso di soggiorno né quello del minore ai fini dell'iscrizione e in generale dell'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione⁵⁶.

Il presente documento intende fornire alcune indicazioni essenziali ed estremamente sintetiche sui permessi di soggiorno che possono essere rilasciati ai minori, sul rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età e sull'acquisto della cittadinanza italiana, affinché chi opera all'interno del sistema scolastico e della formazione professionale possa trasmettere tali informazioni agli allievi e ai loro familiari.

⁵² Il presente paragrafo è ripreso da un documento elaborato nell'ambito delle attività del Servizio di consulenza legale a cura di A.S.G.I. all'interno del progetto [N.O.M.I.S.](#) (Nuove Opportunità per Minori Stranieri) di Compagnia di San Paolo.

⁵³ D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. a)

⁵⁴ D.Lgs. 286/98, art. 35, co. 3, lett. b)

⁵⁵ Fino al 2012, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno non venivano iscritti al SSR. L' [Accordo Stato-Regioni](#) "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane" del 20 dicembre 2012, interpretando la normativa vigente alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha chiarito che tutti i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale. Alcune Regioni, tuttavia, non hanno ancora recepito l'Accordo. Per l'elenco aggiornato delle Regioni che hanno recepito l'Accordo, si veda il sito della [SIMM](#) - Società Italiana Medicina delle Migrazioni.

⁵⁶ Si veda par. 1.2.

4.1 Il rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età

E' utile ricordare che le norme sul permesso di soggiorno riguardano solo i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, posto che i cittadini comunitari non necessitano di un permesso di soggiorno per soggiornare in Italia.

Per ragioni di brevità, nel presente documento si farà riferimento solo ai minori stranieri accompagnati da almeno un genitore regolarmente soggiornante, mentre non viene affrontato lo status dei minori accompagnati da genitori irregolarmente soggiornanti né quello dei minori stranieri non accompagnati. Ci limitiamo a ricordare che per tutti i minori, anche quelli accompagnati da genitori irregolarmente soggiornanti, vige il divieto di espulsione (salvo il diritto di seguire il genitore espulso), e che per i minori non accompagnati deve sempre essere nominato un tutore, il quale dovrà occuparsi anche della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Nel caso di minori accompagnati da almeno un genitore regolarmente soggiornante, invece, sarà quest'ultimo a dover presentare la richiesta del permesso di soggiorno per il minore.

Due sono le principali tipologie di permesso di soggiorno che possono essere rilasciati al minore: per motivi familiari o per minore età.

La richiesta deve essere presentata alla questura competente in base al luogo in cui il genitore e il minore sono domiciliati, attraverso il kit postale nel caso in cui venga richiesto un permesso per motivi familiari⁵⁷ o direttamente presso gli uffici preposti della questura nel caso di richiesta di permesso per minore età.

4.1.1 Permesso di soggiorno per motivi familiari

Ai sensi dell'art. 30, co. 1 Testo Unico n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al minore straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

La legge⁵⁸ prevede che, per chiedere il ricongiungimento familiare di un figlio minore⁵⁹, il cittadino straniero debba:

- essere titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per determinati motivi (lavoro, asilo, motivi familiari ecc.);
- dimostrare la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali o, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà;
- dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore ad una soglia minima che viene stabilita di anno in anno e che viene aumentata a seconda del numero di familiari che vengono a formare il nucleo familiare⁶⁰.

⁵⁷ Per assistenza nella compilazione del kit postale, ci si può rivolgere ai patronati. I riferimenti dei patronati presenti a Torino sono elencati sul sito del [Comune di Torino](#).

⁵⁸ D.Lgs. 286/98, art. 29.

⁵⁹ Le stesse norme si applicano ai minori adottati, affidati o sottoposti a tutela (D.Lgs. 286/98, art. 29, co. 2).

⁶⁰ Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Norme di favore sono previste per i rifugiati, che possono ottenere il ricongiungimento dei familiari senza dover dimostrare requisiti di reddito e alloggio.

L'art. 31, co. 1 e 2 del D.Lgs. 286/98 stabilisce poi che il minore convivente con un genitore⁶¹ regolarmente soggiornante:

- viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore⁶² fino ai 14 anni;
- al compimento del quattordicesimo anno, ottiene un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età⁶³: è dunque importante che il genitore richieda il rilascio del permesso di soggiorno autonomo per il minore non appena questi compie 14 anni.

Tali disposizioni sembrano doversi interpretare nel senso che, ove il minore si trovi già sul territorio italiano (essendo nato in Italia oppure nato all'estero ed entrato in Italia successivamente), le condizioni richieste dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari riguardino unicamente la regolarità del soggiorno del genitore e la convivenza tra questi e il minore, e non anche la tipologia di permesso di soggiorno del genitore o i requisiti di reddito e alloggio visti sopra. Dunque anche nei casi in cui il genitore sia titolare di un permesso di soggiorno che non dà diritto al ricongiungimento familiare (ad es. un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno) oppure non sia in grado di dimostrare i requisiti di reddito e alloggio richiesti per il ricongiungimento familiare, al minore dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Va tuttavia sottolineato come alcune questure, adottando un'interpretazione restrittiva della normativa vigente, richiedano comunque la dimostrazione dei requisiti di reddito e/o alloggio ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore.

Ancorché la legge⁶⁴ preveda che il permesso di soggiorno per motivi familiari sia rilasciato dopo i 14 anni con validità fino alla maggiore età, spesso esso viene invece rilasciato con la stessa durata del permesso di soggiorno del genitore e dunque deve essere rinnovato quando questi rinnova il proprio permesso di soggiorno.

La normativa vigente⁶⁵, infine, stabilisce che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare) al minore convivente con un parente entro il secondo grado⁶⁶ di cittadinanza italiana, senza che debba essere dimostrato alcun requisito di reddito e alloggio⁶⁷.

In tutti i casi, alla domanda di permesso di soggiorno devono essere allegati:

- il passaporto del minore o altro documento equipollente⁶⁸;
- la documentazione da cui risulta il grado di parentela, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza italiana nel paese di provenienza⁶⁹;
- la documentazione riguardante il reddito e l'alloggio, ove richiesto.

Ove la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari venga rigettata, il genitore può presentare ricorso al giudice ordinario.

⁶¹ Il minore affidato ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questi convivente è equiparato al minore convivente con i genitori.

⁶² In pratica, viene rilasciato un allegato al permesso di soggiorno del genitore.

⁶³ Nel caso in cui il genitore sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, al minore viene rilasciata un analogo titolo di soggiorno.

⁶⁴ D.Lgs. 286/98, art. 31, co. 2.

⁶⁵ D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. c); D.P.R. 394/99, art. 28, co. 1, lett. b).

⁶⁶ Fratello, sorella, nonno/a.

⁶⁷ A differenza dei casi visti sopra, il permesso di soggiorno per coesione familiare deve essere richiesto direttamente in questura e non mediante kit postale.

⁶⁸ La circolare del Ministero dell'Interno del 28.3.2008 chiarisce però che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento dei quattordici anni, al minore straniero già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o affidatario non può essere condizionato al possesso del passaporto.

⁶⁹ Ovvero la documentazione relativa all'affidamento, alla tutela o all'adozione, nel caso di minore affidati, sottoposti a tutela o adottati.

4.1.2 Permesso di soggiorno per minore età

La normativa vigente prevede che, in tutti i casi in cui il questore ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasci comunque al minore, in quanto soggetto inespellibile (salvo il diritto di seguire il genitore eventualmente espulso), un permesso di soggiorno “per minore età”⁷⁰.

Alla domanda di permesso di soggiorno deve essere allegato il passaporto del minore (o, in mancanza, l’attestazione di nazionalità).

Il permesso di soggiorno per minore età viene rinnovato fino alla maggiore età.

Il genitore regolarmente soggiornante dovrebbe sempre richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per il figlio minore presente in Italia, a prescindere dal fatto che sia in grado o meno di soddisfare i requisiti di reddito o alloggio richiesti per il ricongiungimento familiare.

Sarà poi il questore a valutare se rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari o per minore età, tenendo conto del principio per cui in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo⁷¹.

Va sottolineato come il permesso di soggiorno per motivi familiari risulti assai più tutelante del permesso di soggiorno per minore età. Nel caso in cui al minore venga rilasciato un permesso di soggiorno per minore età invece che per motivi familiari, il genitore può presentare ricorso al Tribunale ordinario⁷².

4.2 La conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età

Il permesso di soggiorno rilasciato al minore, sia esso per motivi familiari o per minore età, scade al compimento della maggiore età.

Perché il cittadino straniero possa continuare a soggiornare regolarmente in Italia dopo il compimento dei 18 anni, deve chiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età/motivi familiari in un permesso di soggiorno per studio, lavoro, attesa occupazione o esigenze sanitarie oppure il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

⁷⁰ D.Lgs. 286/98, art. 19, co. 2, lett. a); D.P.R. 394/99, art. 28, co. 1, lett. a).

⁷¹ D.Lgs. 286/98, art. 28, co. 3.

⁷² E’ necessaria una precisazione per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno del genitore, in un momento successivo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per il figlio minore e prima che questi raggiunga la maggiore età. L’art. 13, co. 2 del DPR 394/1999 stabilisce che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha però chiarito come, ai fini della dimostrazione della capacità reddituale in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non vadano applicati i medesimi parametri previsti per il ricongiungimento familiare.

Inoltre, l’art. 5, co. 5 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che, nel decidere se rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, il questore deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d’origine, e della durata del suo soggiorno in Italia (come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale norma va applicata anche nel caso in cui il nucleo familiare non si sia riunito in seguito a ricongiungimento, come ad esempio nel caso in cui il cittadino straniero si sia sposato o abbia avuto un figlio quando si trovava già in Italia).

La domanda va presentata 60 giorni prima del compimento della maggiore età⁷³ (in tal caso la domanda viene presentata dal genitore) o comunque entro i 60 giorni successivi (in questo caso la domanda è presentata direttamente dall'interessato, ormai maggiorenne)⁷⁴.

4.2.1 Requisiti per la conversione

Al compimento dei 18 anni, il minore straniero può:

- a) rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari, per la stessa durata di quello del genitore, se è a carico del genitore e quest'ultimo è in possesso dei requisiti di reddito e alloggio richiesti per il ricongiungimento⁷⁵;
- b) convertire il permesso di soggiorno rilasciato durante la minore età in un permesso di soggiorno per:
 - studio, se frequenta un corso di studi;
 - lavoro subordinato o autonomo, se ha un contratto di lavoro subordinato o svolge un lavoro autonomo;
 - esigenze sanitarie o di cura, ove sussistano esigenze di questo tipo;
 - attesa occupazione, ove non sussista nessuna delle condizioni precedenti⁷⁶.

Al momento della presentazione della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, il richiedente dovrà inoltre dimostrare di:

- possedere il passaporto in corso di validità;
- avere la disponibilità di un alloggio;
- avere la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, ove venga richiesto, in caso di conversione per studio⁷⁷, per lavoro autonomo o per esigenze sanitarie⁷⁸.

La legge⁷⁹ stabilisce che, nel decidere se rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino straniero ricongiunto⁸⁰, il questore deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d'origine, e della durata del suo soggiorno in Italia.

4.2.2 Durata e successivo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato alla maggiore età

a) *Permesso di soggiorno per studio*: Alla data in cui viene pubblicato il presente documento (marzo 2014), il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato con una durata non superiore ad un anno e viene rinnovato fino alla conclusione del corso stesso⁸¹.

⁷³ D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 4.

⁷⁴ La giurisprudenza ha però chiarito che la domanda di permesso di soggiorno può essere presentata anche dopo che sono trascorsi più di 60 giorni dalla scadenza: sarà poi il questore a valutare i motivi del ritardo.

⁷⁵ D.Lgs. 286/98, art. 30, co. 3 e art. 5, co. 5; Circolare del Ministero dell'Interno del 28.3.2008.

⁷⁶ D.Lgs. 286/98, art. 30, co. 5 e art. 32, co. 1.

⁷⁷ Non è invece necessario stipulare un'assicurazione sanitaria, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per studio, in quanto nelle more del rinnovo il cittadino straniero mantiene l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

⁷⁸ D.P.R. 394/99, art. 9, co. 4.

⁷⁹ D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 5.

⁸⁰ Come già ricordato, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito come tale norma vada applicata anche nel caso in cui il nucleo familiare non si sia riunito in seguito a ricongiungimento, come ad esempio nel caso di minore nato in Italia.

⁸¹ D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c). In caso di studio universitario, il rinnovo è vincolato al superamento di un esame al primo anno, e due negli anni successivi (uno, in caso di gravi impedimenti); il permesso di soggiorno non può essere rinnovato oltre il terzo anno fuori corso (D.P.R. 394/99, art. 46, co. 4).

Una recente modifica normativa, tuttavia, stabilisce che la durata del permesso per motivi di studio o formazione sia non inferiore a quella del corso di studi frequentato dal cittadino straniero presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione⁸². Tale modifica normativa entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del regolamento di attuazione, da adottarsi entro il 12 maggio 2014⁸³.

Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, entro un limite di 1.040 ore annue⁸⁴.

Il cittadino straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può rinnovare il permesso di soggiorno per studio per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto ovvero, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro⁸⁵.

Il permesso di soggiorno per studio rilasciato a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il cittadino straniero abbia un contratto di lavoro, senza dover rientrare nelle quote di ingressi stabilite dal decreto flussi per l'anno in corso⁸⁶.

b) Permesso di soggiorno per lavoro e per attesa occupazione:

Il permesso di soggiorno per lavoro viene rilasciato con una durata non superiore a due anni, a seconda della durata del contratto di lavoro⁸⁷.

Se, alla scadenza, il cittadino straniero è in possesso di un contratto di lavoro, il permesso di soggiorno viene rinnovato per lavoro; in caso contrario, viene rinnovato per attesa occupazione.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato con una durata di almeno un anno⁸⁸.

Se, alla scadenza, il cittadino straniero dimostra di avere un contratto di lavoro o un lavoro autonomo, viene convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Quando il cittadino straniero richiede il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, deve dimostrare di possedere il passaporto in corso di validità e di avere la disponibilità di un alloggio.

⁸² D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c), come modificato dal decreto legge n. 104/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/13.

⁸³ Art. 9, co. 2 del decreto legge n. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge n. 128/13.

⁸⁴ D.P.R. 394/99, art. 14, co. 4.

⁸⁵ D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3, lett. c) e art. 22, co. 11-bis.

⁸⁶ Il numero di permessi di soggiorno rilasciati in tali casi viene infatti decurtato dalle quote stabilite per l'anno successivo alla data di rilascio (D.P.R. 394/99, art. 14, co. 5).

⁸⁷ D.Lgs. 286/98, art. 5, co. 3-bis

⁸⁸ D.Lgs. 286/98, art. 22, co. 11

4.3. L'acquisto della cittadinanza italiana

4.3.1 Acquisto della cittadinanza per nascita e residenza in Italia

La legge n. 91/92 stabilisce che il minore nato in Italia da genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana alla nascita⁸⁹ ma diviene cittadino italiano dopo il compimento della maggiore età se:

- ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni;
- dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro il compimento del diciannovesimo anno⁹⁰.

Il regolamento di attuazione della legge n. 91/92 stabilisce che debba essere considerato legalmente residente in Italia chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica⁹¹. E' dunque importante che i genitori si adoperino affinché il minore ottenga un permesso di soggiorno (o, fino ai 14 anni, sia iscritto sul loro permesso di soggiorno) e risulti iscritto all'anagrafe, dalla nascita e senza interruzioni fino al diciottesimo anno.

Una recente modifica legislativa ha però chiarito che al neomaggiorenne non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, e ha stabilito che l'interessato può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione⁹²: dunque, nel caso di interruzioni nella regolarità del soggiorno e/o nell'iscrizione anagrafica, derivanti da inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, l'interessato potrà dimostrare i requisiti previsti dalla legge n. 91/92 con ogni idonea documentazione (ad es. certificati medici, documentazione scolastica ecc.).

La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, con allegata l'autocertificazione o, ove richiesta, la documentazione che attesti i requisiti di cui sopra, va presentata all'ufficio di stato civile del Comune di residenza.

Una recente modifica normativa ha stabilito che l'ufficio di stato civile del Comune di residenza è tenuto a comunicare al cittadino straniero nato in Italia, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione da parte dell'ufficio di stato civile nei termini previsti dalla legge, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo il compimento dei 19 anni⁹³.

Ove siano soddisfatti tutti i requisiti fin qui analizzati, l'acquisto della cittadinanza italiana è un diritto soggettivo del cittadino straniero, non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale. Oltre a tali requisiti, non possono essere valutati altri elementi, come ad esempio il reddito o l'assenza di precedenti penali.

In caso di rifiuto di riconoscimento della cittadinanza l'interessato può presentare ricorso al giudice ordinario.

⁸⁹ Salvo il caso in cui non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; è inoltre cittadino italiano alla nascita chi è nato in Italia se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (Legge 91/92, art. 1, co. 1).

⁹⁰ Legge 91/92, art. 4, co. 2

⁹¹ D.P.R. 572/93, art. 1, co. 2

⁹² Art. 33, co. 1 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013.

⁹³ Art. 33, co. 2 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013.

4.3.2 Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

Al di fuori dei casi visti al punto 4.3.1, il cittadino straniero nato in Italia potrà ottenere la cittadinanza italiana dimostrando di risiedere legalmente in Italia da almeno tre anni⁹⁴.

Coloro che sono nati all'estero, invece, possono ottenere la cittadinanza italiana dimostrando di risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni, nel caso di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea (ridotti a cinque se si tratta di rifugiati), o da almeno quattro anni, nel caso di cittadini comunitari⁹⁵.

A differenza dell'acquisto per nascita e residenza in Italia visto al punto 4.3.1, la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto discrezionale, basato su una valutazione complessiva del cittadino straniero, che tiene conto di una serie di elementi quali l'autosufficienza economica (il parametro utilizzato è quello richiesto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria), l'affidabilità dal punto di vista fiscale, l'assenza di precedenti penali ecc.

La domanda di naturalizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza, allegando l'autocertificazione o la documentazione relativa ai requisiti di cui sopra (residenza legale, redditi percepiti negli ultimi tre anni, certificato penale ecc.).

I tempi sono assai più lunghi rispetto all'acquisto della cittadinanza per nascita e residenza in Italia: in genere la cittadinanza per naturalizzazione viene concessa dopo alcuni anni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di rigetto dell'istanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio.

Considerato che l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione è significativamente più difficile e macchinoso rispetto all'acquisto per nascita e residenza in Italia, è fondamentale che tutti i ragazzi e le ragazze nati in Italia siano informati della possibilità di ottenere la cittadinanza dimostrando i requisiti visti al punto 4.3.1 e facendone richiesta entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Infine, se il genitore d'origine straniera acquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione o per matrimonio, il figlio minore convivente ottiene a sua volta la cittadinanza italiana, ma una volta divenuto maggiorenne, se in possesso di un'altra cittadinanza, può rinunciarvi⁹⁶.

⁹⁴ Legge 91/92, art. 9, co. 1

⁹⁵ Legge 91/92, art. 9, co. 1

⁹⁶ Legge 91/92, art. 14

Allegato – Principali riferimenti normativi e circolari ministeriali

Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi e indicazioni ministeriali citati nel testo. Cliccando sul titolo si apre il link al testo della convenzione, legge, circolare ecc.

1. Norme internazionali e comunitarie

[Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali](#) STCE n° : 009

[Convenzione sui diritti del fanciullo](#) fatta a New York il 20 novembre 1989

[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea](#) (2000/C 364/01)

[Direttiva 2004/38/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

[Direttiva 2004/83/CE](#) Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

[Direttiva 2011/95/CE](#) -Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

[Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961](#) relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

[Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987](#) relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee

[Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997](#) Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea. (*Supplemento ordinario alla GU Serie generale n. 173 del 27-7-2002*)

[Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994](#) relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI)

2. Norme nazionali

[Costituzione della Repubblica Italiana](#) (GU n.298 del 27-12-1947)

[Legge 27 maggio 1991, n. 176](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35)

[Legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) Nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.38 del 15-2-1992)

[Legge 17 maggio 1999, n.144](#) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. (GU n. 118 del 22-5-1999 Suppl. Ordinario n. 99)

[Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285)

[Legge 28 marzo 2003, n. 53](#) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 77 del 2-4-2003)

[Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244)

[Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.](#) Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. 18 agosto 1990)

[Legge 9 agosto 2013, n. 98](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

[Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115](#) Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n.40 del 18-2-1992)

[Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 del 19-5-1994 – Suppl. Ordinario n. 79)

[Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 - Suppl. Ordinario n. 139)

[Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.51 del 2-3-2004 - Suppl. Ordinario n. 31)

[Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.103 del 5-5-2005)

[Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#) Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n.257 del 4-11-2005 - Suppl. Ordinario n. 175)

[Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572](#) Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (GU n.2 del 4-1-1994)

[Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#) Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.186 del 10-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 152)

[Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n.258 del 3-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190)

[Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45](#) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (GU n. 42 del 20-2-2001 – Suppl. Ordinario n. 30)

[Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17](#) Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (GU n.60 del 13-3-2009)

[Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n.162 del 15-7-2009)

[Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122](#) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130) (GU n.191 del 19-8-2009)

[Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 aprile 1995, n. 190](#) Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici

dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative. (GU n.120 del 25-5-1995 - Suppl. Ordinario n. 59)

[Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139](#) Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n.202 del 31-8-2007)

3. Circolari, direttive e note ministeriali

[Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”](#)

[Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri”](#) - ottobre 2007

[Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2 dell'8 gennaio 2010 MIURAOODGOS prot. n. 101/R.U.U.](#) Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

[Direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 dicembre 2012](#) Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

[Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 8 del 6 marzo 2013](#)
Alunni con bisogni educativi speciali (Bes)

[Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 28 del 10 gennaio 2014 prot. n. 206](#) Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015

[Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2014 prot. n. 4233](#)
[“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”](#)

[Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2009](#)

[Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile 2011 MIUROODGOS prot. n. 2787 /R.U./U](#) Titoli di studio conseguiti all'estero

[Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2012 MIURAOODGOS/465](#) Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato

[Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 375 del 25 gennaio 2013](#) Iscrizioni on line – Chiarimenti. Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

[Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 2563 del 22 novembre 2013](#) Alunni con bisogni educativi speciali (Bes)

➤ **Per approfondire**

Si riportano di seguito alcuni siti internet da consultare per approfondimenti sulla normativa nazionale e sulle indicazioni ministeriali:

- Normattiva (sito che raccoglie tutti i testi delle leggi, decreti legislativi ecc. aggiornati): <http://www.normattiva.it>
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica: <http://www.istruzione.it/>
- Integrazione Migranti: <http://www.integrazionemigranti.gov.it>
- A.S.G.I.: <http://www.asgi.it>
- Stranieri in Italia: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio>
- Melting Pot: <http://www.meltingpot.org>

Per quanto riguarda l'ambito territoriale piemontese e torinese:

- Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte: <http://www.istruzionepiemonte.it/>
- Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/formazione/>
- Provincia di Torino: <http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/>
- Comune di Torino: <http://www.comune.torino.it/servizieducativi/index.html>

Per chiarimenti riguardo alle disposizioni in materia di formazione professionale vigenti nella Regione Piemonte, si prega di fare riferimento alla [Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro](#) della Regione Piemonte e, per quanto riguarda l'ambito provinciale torinese, all'[Area Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di Torino](#) (Servizio Formazione Professionale e Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività).